



**Verifica del permanere dell'equilibrio finanziario di bilancio 2019
ai sensi del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000**

Relazione

1 Premessa

Il 31 luglio cade il termine di legge entro il quale l'Assemblea dell'Agenzia deve eseguire la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio.

La verifica è espressamente prevista dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. nel rispetto del nuovo ordinamento contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. 126/2014 e dal D.L. 19 giugno 2015 n. 78.

A norma dello Statuto vigente, è l'Assemblea che approva i bilanci e gli eventuali provvedimenti di variazione e assestamento, spetta quindi ad essa il compito di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, nel caso l'accertamento fosse negativo, di adottare le necessarie misure correttive.

Se i risultati a consuntivo sono il frutto di scelte assunte al momento dell'approvazione del bilancio, la concreta possibilità di intervenire durante l'anno, per porre in essere eventuali operazioni correttive dipende dalla disponibilità tempestiva e adeguata delle notizie. Le informazioni di natura finanziaria e organizzativa portate all'attenzione dell'Assemblea, pertanto, non riguardano la sola situazione attuale di bilancio, ma devono considerare anche la proiezione delle disponibilità di entrata e delle esigenze di spesa fino alla chiusura dell'esercizio (31 dicembre).

La mancata adozione da parte dell'ente di provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193 comma 2 del D.Lgs 267/2000 è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141 e conseguente applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza e precisione nella rappresentazione dei dati contabili, la verifica generale di bilancio si compone di vari temi, che forniscono un quadro completo dei risultati che l'Agenzia sta ottenendo utilizzando le risorse di bilancio (gestione della competenza).

2 Andamento e verifica

Si è dunque provveduto ad una ricognizione dell'andamento generale dei movimenti e delle operazioni finanziarie e alla verifica sullo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, per quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 che porta alle seguenti considerazioni:

1. Risorse regionali:

Il DUP 2019-2021 evidenzia come l'applicazione dei nuovi corrispettivi derivanti dalla ridefinizione di fabbisogni, costi standard e premialità avviata con la legge di stabilità 2017-2019 (l.r. 35/2016) a modifica del criterio della base storica fino ad a quel momento adottato, fosse rinviata al 2020. Pertanto le risorse regionali nel triennio venivano assunte come stabili, anche perché il percorso di ridefinizione in parola, portava ad un risultato per il bacino di Cremona e Mantova complessivamente invariato.

Nei primi mesi del 2019 il flusso delle erogazioni dei corrispettivi da parte regionale ha però subito un forte rallentamento, dovuto alla problematica del blocco di 300 ml del fondo nazionale per il TPL: nell'accordo di fine anno con la Commissione Europea, il Governo aveva infatti indicato una previsione di indebitamento netto per il 2019 pari al 2 per cento del PIL. La Legge di Bilancio contiene una clausola che, in caso di deviazione dall'obiettivo di indebitamento netto, prevede il blocco di due miliardi di spesa pubblica tra cui 300 milioni per il TPL, dei quali 52 per la Lombardia. La vicenda ha subito alterne vicende e non appare del tutto chiarita, anche se nel mese di aprile il flusso finanziario della Regione è ripreso regolarmente, ed assicurazioni in merito alla soluzione della vicenda sono pervenute dal Ministro competente, dall'Assessore regionale e recentemente anche dalla stampa specializzata (cfr Sole XXIV ore 21/06/2019).

Con la legge di stabilità 2018-2020 (l.r. 42/2017) la Regione aveva poi previsto (comma 6 dell'art. 1) contributi straordinari per *lo sviluppo di servizi nelle aree geografiche svantaggiate, ambiti a domanda debole, in considerazione di particolari esigenze derivanti dalla bassa densità abitativa con particolare riguardo alle aree montane*. Di tali provvidenze straordinarie ha beneficiato anche l'Agenzia di Cremona e Mantova, cui nel 2018 sono arrivati circa 700mila Euro.

Sul finire del 2018 è stata richiesta dalle Agenzie la conferma strutturale di tali risorse, che nel nostro caso avremmo destinato alla copertura dell'inflazione, senza quindi tagli dei servizi di t.p.l. e all'attuazione dei progetti previsti dal programma di bacino (RLink). La richiesta è stata reiterata con nota delle Agenzie il 6/05/2019 e in incontri avuti con gli Organi competenti, compresa la V commissione Consiliare. Al momento non si hanno notizie certe in merito.

Per quanto sopra le risorse regionali sono confermate così come previste nel DUP 2019-2021.

2. **Trasferimenti dai Comuni:** nel 2019 i trasferimenti dai Comuni di Mantova, Cremona e Crema sono stati integrati per tenere conto dell'inflazione spettante ai gestori, che è quindi coperta.
3. **Trasferimenti dalle Province:** a seguito delle decisioni assunte nel Comitato di gestione del contratto di servizio il 15/11/2018 nel 2019 il corrispettivo per il servizio interurbano di Cremona è stato adeguato all'inflazione 2017/2018, utilizzando i fondi straordinari erogati dalla Regione per le aree deboli. La discussione ha riaffermato come gli accordi per la revisione degli impegni contrattuali sottoscritti negli anni precedenti, si intendano tombali, in riferimento ad ogni tipo di conguaglio. L'impegno finanziario delle Province per il sostegno dei servizi di t.p.l. extraurbano nel 2019 non è più previsto, anche perché con la riapertura al traffico del ponte di Casalmaggiore, cessa anche il servizio della navetta straordinaria Breda Cisoni-Sabbioneta-Casalmaggiore.

4. **Contributi altri enti per copertura altri servizi (deviazioni, sperimentazioni):** sono rilevati i maggiori impegni previsti per potenziamenti dei Comuni di San Giorgio Bigarello (100.000 €) e Borgo Virgilio (9.082.94 €)
5. **Risorse per l'esercizio della attività:** le risorse regionali per l'esercizio delle attività amministrative dell'Agenzia sono state confermate nel 2019 e corrispondono a quanto previsto nel DUP 2019-2021.
6. **Altre entrate:** previsto in variazione un capitolo di entrata per la cessione di un laptop apple non più necessario per l'attività degli uffici e degli Organi dell'Agenzia.
7. **Spese correnti:** sono confermati tutti gli impegni già previsti in sede di bilancio preventivo comprese le RLink; la variazione rileva i servizi in potenziamento a carico dei Comuni di San Giorgio Bigarello e Borgo Virgilio. In variazione è altresì prevista la copertura delle spese relative a consulenze funzionali alla nuova gara per l'affidamento dei servizi Tpl, con la creazione di un capitolo apposito. Sono confermati gli impegni verso le Province per quanto attiene le spese di funzionamento e il rimborso del personale.
8. **Sotto il profilo finanziario:** essendo ripresa la correntezza dei pagamenti dei corrispettivi regionali, che permette di valorizzare la giacenza, sono previsti interessi attivi. Il saldo risultante dal giornale di cassa della Tesoreria alla data del 30.06.2019 era di €. 9.802.987,18.
9. **Contributi per investimenti:** i contributi regionali previsti dai piani di investimento hanno fasi di entrata (accertamenti e riscossioni) che precedono a volte di parecchio quelle di spesa (impegno e pagamento) e si ritiene quindi che non sussistano motivi che possano far pensare ad uno squilibrio fra entrate e spese sotto tale profilo.
10. **Partite di giro:** stante la natura delle stesse, non sussistono motivi che possano far prevedere squilibri.

In sede di verifica degli equilibri è altresì necessario verificare la congruità del fondo crediti dubbia esazione. L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

Anche per il 2019 l'Agenzia in sede di predisposizione del bilancio non ha accantonato risorse nel fondo crediti dubbia esigibilità in quanto le entrate iscritte a bilancio provengono da Enti Pubblici per effetto di Leggi regionali e convenzioni con gli enti.

Con l'assestamento generale del bilancio si è provveduto anche a verificare lo stanziamento del fondo di riserva e del fondo di riserva di cassa e non si rileva la necessità di procedere con integrazioni o smobilizzi dello stanziamento. Dopo l'approvazione della 2^a variazione di bilancio non sono state approvate deliberazioni di variazione di prelievo dal fondo di riserva e nemmeno dal fondo di riserva di cassa.

Non esistono al momento potenziali rischi di contenzioso che richiedano specifici accantonamenti di entità superiore al fondo di riserva suddetto, che non viene smobilizzato.

3 La gestione dei residui

Con l'introduzione dei nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e, nello specifico della competenza finanziaria potenziata, gli enti locali provvedono con atto di Giunta Comunale (nel nostro caso del Consiglio di Amministrazione) e previo parere dell'Organo di revisione al riaccertamento ordinario dei residui, quale atto propedeutico all'approvazione del rendiconto della gestione.

Tale operazione consiste:

- a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio dell'anno successivo al quale si riferisce il rendiconto. Per ciascun residuo eliminato, in quanto non scaduto, sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria; per ciascun residuo passivo eliminato, in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;
- b) nella conseguente determinazione del "Fondo pluriennale vincolato" da iscrivere nella parte entrata del bilancio dell'esercizio successivo al quale si riferisce il rendiconto, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, per un importo pari alla differenza, se positiva, tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati;
- c) nella variazione al bilancio di previsione finanziario triennale, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lett. a). In particolare, gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi del triennio sono adeguati per consentire la re-imputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti di entrata riguardanti il "Fondo pluriennale vincolato";
- d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lett. a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria; la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal "Fondo pluriennale vincolato", salvi i casi di disavanzo tecnico;
- e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al "Fondo crediti di dubbia esigibilità", a tutela della potenziale inesigibilità dei residui attivi conservati; l'importo del Fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria; tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

Il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata impone di mantenere iscritte tra i residui solamente le obbligazioni giuridicamente perfezionate, ovvero nei casi in cui l'importo è esigibile ma non è stato pagato.

Gli atti ricognitori effettuati sui singoli accertamenti ed impegni contabili hanno portato alla seguente situazione al 1° gennaio 2019:



TITOLO	RESIDUI ATTIVI	TITOLO	RESIDUI PASSIVI
titolo I		titolo I	€ 6.170.339,57
titolo II	€ 1.408.102,67	titolo II	
titolo III		titolo III	
titolo IV		titolo IV	
titolo V		titolo V	
titolo VI		titolo VII	€ 668.606,16
titolo VII			
titolo IX			
TOTALE	€ 1.408.102,67	TOTALE	€ 6.838.945,73

Alla data del 16/07/2019 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 608.195,11 (43,19%)
- pagati residui passivi per un importo pari a Euro 5.839.366,57 (85,38%).

Non sono da rilevare particolari novità rispetto a quanto già evidenziato in sede di chiusura dell'ultimo rendiconto, ossia quando sono stati determinati definitivamente i residui conservati.

L'evoluzione del quadro delle riscossioni dei residui attivi mantenuti non è tale da ritenere opportuna una riduzione degli accantonamenti in favore dell'avanzo libero.

4 Il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente

Anche per quanto concerne gli altri accantonamenti o i vincoli, la situazione non presenta particolari aggiornamenti, pertanto il risultato di amministrazione è da ritenersi integralmente confermato così come scaturito dal Rendiconto della gestione 2018.

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2018 pari a € 246.598,37 dei quali € 80.717,58 costituenti avanzo libero, è stato applicato al bilancio di previsione per 70.000,00 € con la 2^ variazione 2019 approvata dall'Assemblea degli enti con atto 2019/2 dell'11/04/2019.

La parte restante è tuttora disponibile

Il comma 3-bis dell'articolo 187 del d.Lgs. n. 267/2000 consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio anche nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222) ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione (art. 195).

Come anticipato Agenzia in sede di predisposizione del bilancio non ha accantonato risorse nel fondo crediti dubbia esigibilità in quanto le entrate iscritte a bilancio provengono da Enti Pubblici per effetto di Leggi regionali e convenzioni con gli enti.

5 Conclusioni

In considerazione di quanto sopra riportato si ritiene che **non si rendano necessari** nel corrente anno provvedimenti per il riequilibrio di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del predetto D.Lgs. 267/2000 e ciò in quanto:

- **Non esistono allo stato attuale debiti fuori bilancio,**
- **Dalle risultanze della gestione di competenza dell'anno 2019 non emergono disequilibri e violazioni del vincolo di pareggio finanziario complessivo.**

Mantova, 25 luglio 2019

Il Direttore
f.to Claudio Cerioli